



CITTÀ DI MESAGNE

**ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE**



PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Mesagne, settembre 2016

IL RESPONSABILE L'UFFICIO URBANISTICA
Dott. Ing. Cosimo Claudio Perrucci



TITOLO I - OGGETTO DELLE NORME

Art. 1 - NATURA DELLE NORME

- 1) Le presenti *norme tecniche di attuazione* (Nta) dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del *Piano degli Insediamenti Produttivi (Pip)* del Comune di Mesagne. Esse coordinano gli interventi per le collocazioni produttive, come definite dalla normativa vigente, e per i servizi collettivi, allo scopo di assicurarne la funzionalità sotto il profilo tecnico, igienico - sanitario, urbanistico e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle norme generali e speciali vigenti in materia.
- 2) Il Pip concerne le zona D1 e D2 previste dal **Piano Regolatore Generale (PRG)** approvato con DELIBERA di GIUNTA REGIONALE n. 1013 del 21 luglio 2005;
- 3) Il Pip individuato dal PRG, in applicazione dell'art. 27 della legge 865/1971, è esteso alle aree ed alle proprietà indicate negli elenchi catastali e negli elaborati grafici di progetto;
- 4) Il Pip ha efficacia per dieci anni dalla data della delibera di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 1150/1942 e successive modifiche;
- 5) L'approvazione del Pip equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste.

Art. 2 - CONTENUTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti norme integrano le indicazioni progettuali contenute negli elaborati grafici del Pip, con particolare riguardo alle prescrizioni di carattere gestionale e tecnico ed agli indirizzi da seguire nell'attuazione degli interventi, ed integrano e specificano le norme tecniche di attuazione generali e speciali del vigente P.R.G.

Le prescrizioni in esso contenute sono riportate sotto i seguenti titoli:

- Oggetto delle norme
- Norme Urbanistiche ed Edilizie;
- Norme Tecniche, igieniche e di sicurezza;

- Norme per la utilizzazione e gestione della rete fognante e dell'impianto di depurazione.

Per quanto in esso non espressamente contenuto, si fa riferimento a tutte le norme statali e regionali specifiche, ed in particolare alle norme relative alla tutela ambientale.

TITOLO II - NORME URBANISTICHE ED EDILIZI

Art. 3 - DESTINAZIONE DI USO DELLE AREE

Le aree sono classificate secondo la loro destinazione d'uso, in :

- A) Aree per sedi viarie principali, secondarie e parcheggi;
- B) Aree a verde di rispetto;
- C) Aree per attrezzature generali collettive;
- D) Aree per servizi tecnici ed impianto di depurazione;
- F) Aree per l'edificazione: industriale, artigianale, commerciale, turistica.

Art. 4 - AREE PER SEDI VIARIE PRINCIPALI, SECONDARIE E PARCHEGGI

Le aree per le sedi viarie principali, secondarie e parcheggi si identificano, per ubicazione e dimensioni, con quelle riportate nelle tavole del piano e nelle aree destinate a parcheggio pubblico devono essere previsti spazi riservati alla sosta per disabili nella misura minima di 1 mq per ogni 50 posti o frazioni, con caratteristiche indicate nell'art. 8, punto 8.2.3, del DM 236/1989.

Art. 5 - AREE A VERDE DI RISPETTO

Sono costituite da quelle previste a protezione dei nastri stradali e della linea ferroviaria.

Tali aree, pubbliche e/o private, saranno soggette al vincolo della non edificazione e alle norme di cui al DLGS n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada) e art. 26 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) per la fascia di rispetto stradale, e di cui al D.P.R. 753/1980 art. 49 per la fascia di rispetto ferroviario.

L'area sita in fascia di rispetto, sebbene inedificabile, esprime una volumetria concentrabile sulle aree adiacenti esterne a detta fascia, secondo i parametri nelle stesse fissate e, quindi, concorre per intero alla determinazione della superficie utile ai fini del calcolo della cubatura realizzabile e della superficie che può essere coperta e, fermo restando le esigenze ed i limiti di inedificabilità, è possibile allocare in tali aree alcune dotazioni a standard ed in particolare quelle riferite a verde pubblico e parcheggi, nonché ogni opere autorizzata dall'ente preposto alla tutela del vincolo.

E' consentito, previa autorizzazione dell'autorità Comunale e conformemente ai piani di settore, installare tabelle pubblicitarie purché ne sia garantita la manutenzione.

E' consentita altresì la realizzazione delle opere elencate all'Art. 7 della Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30.12.1970.

Art. 6 - AREE PER ATTREZZATURE GENERALI COLLETTIVE

In tali aree, *oltre agli standard urbanistici ex DM 1444/68, potranno anche trovare* collocazione **attrezzature d'interesse comune** del tipo sociale, assistenziale e sanitarie, amministrative e per pubblici servizi, quali:

- Centro Tecnologico gestionale dei servizi;
- Mensa;
- Centro sociale;
- Asilo nido;
- Uffici Consorziali, Uffici bancari e postali, negozi;
- Agenzia trasporto merci;
- Verde attrezzato e impianti sportivi;
- Istituti di formazione professionale;
- Sede Vigili del Fuoco o sedi similari;
- Uffici direzionali generali al servizio della gestione del piano;
- Servizio di assistenza territoriale;
- Servizi di ristoro-bar;
- Agenzia trasporto merci;
- Verde attrezzato e impianti sportivi.
- Strutture pubbliche polifunzionali (Centro Servizi) e di interesse collettivo.

Art. 7 - AREE PER SERVIZI TECNICI ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Dette aree sono riservate alle società erogatori di pubblici servizi (AQP, ENEL, TELECOM-ITALIA, ECC,) per l'eventuale localizzazione di impianti ed attrezzature di centralizzazione di opere di urbanizzazione.

L'edificazione non è condizionata da alcun indice.

Art. 8 - AREE DI VERDE PUBBLICO

Le aree aventi tale destinazione dovranno essere pubbliche, situate e mantenute a verde con il divieto assoluto di aprire varchi di qualsiasi natura, anche pedonali, che siano a servizio dei lotti che le affiancano.

Tali aree dovranno essere piantumate con essenze di facile accrescimento e di economica gestione, principalmente appartenenti alla flora spontanea locale o sicuramente acclimatata, e dovranno essere dotate di passaggi pedonali, con pavimentazione permanente e semipermeabile, e di arredi urbani per le sosta e la raccolta rifiuti. Per tali aree valgono le norme e i parametri edilizi stabiliti all'art. 53 delle N.T.A. della strumentazione urbanistica generale, di seguito riportate:

Art. 53 N.T.A. del P.R.G.

Le aree destinate a verde pubblico attrezzato, parchi e giochi sono destinate al tempo libero, in esse sono curate le alberature esistenti e sono poste a dimora nuove alberature.

Nelle aree a verde di quartiere è ammessa la installazione di chioschi, bar, biblioteche, giochi per bambini, impianti sportivi per allenamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Ift - indice di fabbricabilità territoriale: max 0,05 mc/mq;

Rc - rapporto di copertura: max 2% dell'area;

P - parcheggi: minimo 10% dell'area;

Vp - verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti: minimo 88% dell'area;

Dc - distanza dai fabbricati dai confini: minimo 10 ml;

Ds - distanza dalle strade: minimo 10 .

In particolare casi sono ammesse modificazioni agli indici precedenti, ferme restando le destinazioni consentite.

Le opere su tali aree possono essere realizzate e gestite da soggetti privati mediante apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - AREE EDIFICABILI

Sono le aree di cui alle lettere F del precedente art. 3, sono destinate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale (parchi commerciali e o ipermercati, impianti commerciali al dettaglio) e turistico (alberghi, attrezzature ricreative: balere, drive in, ecc.).

Le dimensioni e i confini dei lotti sono indicate nelle tavole di piano e nella variante planimetrica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' peraltro possibile procedere in sede di assegnazione delle aree:

- a) all'accorpamento di due o più lotti contigui per la realizzazione di un unico impianto produttivo; in tal caso i lotti accorpati saranno considerati come unico lotto e la volumetria edificabile sarà quella risultante dalla somma delle volumetrie dei singoli lotti, con esclusione della maggiore superficie riveniente dall'eventuale inglobamento delle sedi viarie;

- b) al frazionamento del singolo lotto individuato nelle tavole del Piano, purché tale frazionamento sia rispondente ad una soluzione organica, non alteri l'assetto viario e ogni lotto ricavato dal frazionamento non risulti di superficie inferiore a mq 1.000
- c) è facoltà dell'amministrazione autorizzare la suddivisione di un unico edificio in moduli con superficie coperta minima fino a 200 mq al fine di favorire l'insediamento di più attività e purché il progetto del nuovo edificio sia unitario e organico a tale esigenza.

Le edificazioni in tali aree è regolata dai seguenti indici e parametri secondo le prescrizioni dell'art. 58 delle N.T.A. del P.R.G. vigente:

- **RAPPORTO DI COPERTURA = 40% della superficie totale del lotto;**
- **SPORTI, PENSILINE E PORTICATI:** sono consentiti sporti, pensiline e porticati con superficie non superiore al 30% della superficie coperta consentita sul lotto, a condizione che la proiezione orizzontale della massima sporgenza dello sporto rispetti le distanze dai confini, e questi ultimi manufatti non saranno computati ai fini della superficie coperta;
- **VERDE:** almeno il 20% del lotto deve essere sistemata a verde con alberatura ad alto e medio fusto; le strade e i piazzali interni debbono essere cordonati e sistemati per lo scolo delle acque piovane.
- **ALTEZZA:** l'altezza massima dei fabbricati non può superare i metri 12 a livello di gronda o estradosso dei solai, salvi casi eccezionali in cui altezze maggiori siano richieste da particolari tipi di impianto; le specifiche esigenze tecnologiche giustificative delle maggiore altezza dovranno essere documentate all'atto della richiesta del Permesso di Costruire o Autorizzazione Unica.
- **DISTANZE dai confini:** ogni fabbricato dovrà avere una distanza minima dal ciglio stradale pari a ml 12,00; è ammessa la costruzione sul confine, previo accordo fra gli assegnatari dei lotti confinanti e/o verifica di compatibilità da parte dell'ufficio Tecnico, mentre per le costruzioni isolate è prevista una distanza minima dal confine pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo assoluto di ml. 5,00.
- **LOCALI ACCESSORI:** E' consentita la costruzione sul fronte strada di piccoli edifici da adibire a portineria, spogliatoio, locali per esposizione, a condizione che l'altezza non superi i ml. 3,00 fuori terra e la lunghezza non risulti superiore ad un terzo del fronte. Va rispettato in ogni caso il

distacco dai confini laterali. Non sono ammesse viceversa, costruzioni accessorie addossate ai confini di proprietà, eccezione fatta per le tettoie da adibire a parcheggio. In detto caso deve essere fatto salvo un distacco tra tali tettoie e l'edificio principale non inferiore a metri 5, 00.

➤ **PARCHEGGI:** per le superfici interne ai lotti da destinare a parcheggi privati vanno rispettate le norme e prescrizioni dell'art. 18 della legge 06.08.1967 n. 765 e successive modificazioni e comunque esse non devono essere inferiori al 10% della superficie del lotto o a quelle specificatamente previste, per le diverse tipologie di attività, dalla normativa statale e regionale.

➤ **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE:**

1. Obbligo di Riqualificazione delle aree sui fronti stradali, sui margini e lungo le recinzioni attraverso l'utilizzo di fasce alberate e aree verdi. Gli obiettivi prioritari della sistemazione a verde dell'area devono sostanzialmente ricondursi a:

- a) mitigare l'impatto visivo determinato dall'insieme degli edifici e delle infrastrutture di nuova realizzazione;
- b) migliorare le condizioni di salute, di vita e lavoro all'interno dell'area produttiva attraverso la mitigazione delle condizioni microclimatiche, l'ombreggiamento, il miglioramento della qualità della percezione visiva con la varietà delle soluzioni cromatiche e formali;
- c) costituire una "fascia tampone" per il contenimento di rumore e polveri, per l'intercettazione e la depurazione dei deflussi idrici.

2. Obbligo di Riqualificazione delle grandi aree di pertinenza e mitigazione dell'effetto "isola di calore" attraverso la riduzione delle superfici impermeabili individuate per le sole aree effettivamente di servizio (strade interne di accesso e per la movimentazione degli automezzi);

Isola di calore e Permeabilità del suolo (rif.:L.R 13/2008- art.4 – co. 4, Lgs.152/1999-art.39 e s.m.i., Piano Direttore Puglia approvato con decreto CD/An.191del 13.06.2002)

Per mitigare l'effetto "**isola di calore**" è fatto obbligo di utilizzo di materiali con coefficienti di riflessione che permettano di diminuire in maniera significativa l'innalzamento della temperatura dell'aria in prossimità di tali superfici. In particolare è necessario prevedere la collocazione di specie arboree e arbustive in grado di produrre superfici ombreggiate significative, favorire la sistemazione delle aree di pertinenza con aree verdi a prato e utilizzare per le coperture degli edifici materiali chiari o coperture "a verde".

Al fine di aumentare la **capacità drenante** favorendo la riserva d'acqua con conseguenti risparmi di costi d'irrigazione, e di ridurre l'impatto ambientale delle superfici carrabili-calpestabili favorendo l'inerbimento, per gli edifici nuovi e per quelli interessati da interventi di ristrutturazione edilizia delle aree pertinenziali esterne, il progetto deve prevedere:

- soluzioni che permettano di mantenere un'alta capacità drenante, di aerazione e

compattezza del suolo, consentendo la calpestabilità/carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico;

- soluzioni che consentano di ottenere un'area delle **superfici drenanti pari ad almeno il 10% dell'area del lotto** (in aggiunta alle aree a verde);
- l'utilizzo prevalente di prodotti realizzati con materiali ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili.
- Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti è prescritta, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificamente assentita dal comune, l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.

Mutuando la definizione della letteratura tecnica, per **suolo filtrante** deve intendersi ***“la superficie di terreno permeabile o sistemata a verde, non costruita sia fuori terra che nel sottosuolo, dotato di buone capacità di permeabilità all'acqua”***. La predetta permeabilità potrà essere mediata solo ed esclusivamente da elementi di inerbimento o da pavimentazioni permeabili come di seguito specificate:

Sterrati inerbiti

La superficie è costituita da uno strato di terreno organico mescolato con ghiaia senza leganti. La superficie viene seminata a prato prima del costipamento. La percentuale a verde raggiunge il 30%.


adatti per: parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, stradine



Grigliati in calcestruzzo inerbiti

Sono blocchi in calcestruzzo con aperture a nido d'ape riempite con terreno organico e inerbite. La percentuale a verde supera il 40%.


adatti per: parcheggi, strade d'accesso



Grigliati plastici inerbiti

Sono grigliati in materie plastiche riempiti con terreno organico e inerbiti. La percentuale a verde supera il 90%.


adatti per: parcheggi, strade d'accesso



Sterrati

La superficie viene realizzata con ghiaia di granulometria uniforme senza leganti.


adatti per: parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, spiazzi, strade d'accesso, stradine



Masselli porosi


La pavimentazione avviene con masselli porosi. Il riempimento delle fughe avviene con sabbia.

adatti per: stradine, strade e piazzali poco trafficati, piazzali di mercato, parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, terrazze, strade d'accesso, stradine



Cubetti o masselli a fughe strette

I cubetti vengono posati con fughe strette riempite con sabbia.
adatti per: stradine, strade e piazzali poco trafficati, piazzali dei mercati, parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, terrazze, strade d'accesso, stradine



Poiché tali aree hanno la funzione di ridurre le zone interessate da opere edili, salvaguardando la capacità di assorbimento delle acque meteoriche, ai fini del computo delle aree drenanti, non saranno prese in esame le pavimentazioni diverse da quelle sopra riportate, salvo specifica dimostrazione che le permeabilità siano ad esse raffrontabili; inoltre nel caso di sistemazioni con cubetti o masselli, la superficie non potrà superare il 60% dell'area filtrante totale e la restante parte deve essere riservata ad opere a verde.

3. Obbligo di Riqualificazione degli involucri degli edifici, anche per incrementarne le prestazioni energetiche;
4. Obbligo di Impiego di fonti energetiche rinnovabili (rif. L.R. 3/2009 art.1 , comma 3 e D.Lgs. 28/2011 –all. 3)

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatorio, ai fini del rilascio del PdC, l'**installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica dimensionati per coprire una potenza di picco non inferiore a 5kw**. I pannelli sugli edifici, devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e con lo stesso orientamento della falda. Se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell'energia solare, l'obbligo può essere omesso. L'eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata da una relazione tecnica consegnata in sede di domanda di PdC o DIA. Restano fermi gli obblighi previsti dall'All. 3 del D. Lgs. 28/2011 e sue s.m.i. .

Art. 10 - PERTINENZE RESIDENZIALI ED UFFICI

In ciascun impianto produttivo è possibile realizzare uffici, laboratori, locali di servizio, depositi, di pertinenza esclusiva dell'attività insediata, la cui superficie non sia superiore al 30% di quella dell'intero impianto.

In ciascun lotto quale pertinenza dell'impianto produttivo sarà possibile **nel rispetto del rapporto di copertura globale** la costruzione di un **alloggio** per il personale direttivo, di sorveglianza e manutenzione degli impianti, purché sia disposto in modo da garantire le migliori condizioni di abitabilità rispetto a scarichi, fumi, rumori ed altri fattori nocivi alla salute e purché non superi il volume di **mc 300**.

Art. 11 - RECINZIONI

Le recinzioni, nei lati verso strada, dovranno essere a giorno e cioè composte da muretto non più alto di cm. 80 dal piano del marciapiede e sovrastante ringhiera in ferro o rete metallica.

Art. 12 - INDAGINE SUI TERRENI

L'edificazione **deve essere preceduta** da apposite indagini geotecniche sul terreno, ai sensi del D.M. 21.01.1981. Inoltre, l'eventuale emungimento dovrà avvenire nella osservanza della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 13 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Le industrie che sviluppano fumo, fuliggine, polveri, pulviscoli, vapori o gas sgradevoli o comunque molesti, devono essere fornite di camino di conveniente altezza, munito di depuratore di fumo e comunque adeguarsi alle prescrizioni di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Art. 14 - LAVORAZIONI PERICOLOSE

Le industrie e le fabbriche che comportano lavorazioni moleste o pericolose, elencate nel Decreto del Ministero della Sanità 19/11/1981 e ss.mm.ii., sono soggette alla disciplina prevista dall'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

Gli opifici e gli impianti in genere, dovranno essere assoggettati, nella fase istruttoria dei progetti, nonché al termine delle installazioni, alle verifiche ed ai collaudi previsti in materia di: prevenzione incendi, sicurezza pubblica e prevenzione infortuni. Per le fornaci, le fucine e le fonderie, inoltre va osservata la prescrizione dell'art. 54 del D.P.R. 11.07.1980, n. 7-53 in materia di pulizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

Art. 15 - LOCALI DI LAVORO

Tutti i locali di lavoro devono essere provvisti di pavimenti impermeabili e di pareti a superficie liscia.

Gli ambienti adibiti alla preparazione o manipolazione di sostanze maleodoranti o tossiche devono avere le pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza minima di metri 2.00 dal pavimento.

Gli ambienti di lavoro devono essere convenientemente illuminati ed aerati; la loro altezza utile non dovrà essere inferiore a metri 3,50 salvo deroghe consentite dal **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO).

Art. 16 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

E' vietato adibire ad ambienti di lavoro, locali interrati o seminterrati; essi potranno essere esclusivamente destinati ad uso deposito, autorimessa o servizi.

Art. 17 - PARCHEGGI

Ogni edificio deve essere provvisto di una zona di parcheggio tale da garantire la sosta dei mezzi di tutto il personale addetto. Vanno soddisfatte in ogni caso le condizioni prescritte dall'art. 18 della Legge 06.08.1967 n. 765 e successive modificazioni con una superficie minima inderogabile non inferiore al 10% della superficie del lotto o a quella specificatamente prevista, per le diverse tipologie di attività, dalla normativa statale e regionale.

TITOLO IV - NORME PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RETI PUBBLICHE

Art. 18 - NORME PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE e PER LE ACQUE SUPERFICIALI

L'allacciamento alla pubblica fognatura da parte dei titolari di scarico sarà regolamentato dalle norme adottate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dal Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26

Ai sensi della la normativa vigente in materia di tutela delle acque - in particolare l'art. 113 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - vi è l'obbligo di trattamento delle acque meteoriche per le quali vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Inoltre, le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali e che non recapitano in fognatura, devono essere sottoposte, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura.

In ogni caso, non è consentita, in assenza di apposita rete di raccolta delle acque bianche, l'immissione delle acque reflue delle lavorazioni e di acque bianche di qualsiasi provenienza nella rete e nel collettore delle acque nere.

TITOLO V - NORME AMBIENTALI GENERALI

Art. 19 - CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E/O PRIVATI - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI E DELLA PROGETTAZIONE AMBIENTALE

Le presenti norme tecniche di attuazione, di per se, favoriscono l'insediamento di **attività a basso impatto ambientale**. In letteratura, per basso impatto si intende un ridotto consumo di risorse naturali non rinnovabili nella costruzione e trasformazione dell'habitat e le risorse implicate nelle trasformazioni urbanistiche riguardano sia il manufatto (materiali ed energia) sia il contesto (suolo, paesaggio). (PM 4.3)

Rispetto alla costruzioni, un efficiente utilizzo delle risorse rinnovabili, in sostituzione delle risorse non rinnovabili, si traduce nel limitare gli approvvigionamenti dei materiali di origine minerale, sostituendoli ove possibile con quelli di origine vegetale o animale, e di fare riferimento a processi produttivi poco esigenti in termini di energia.

Alla scala di piano la misura del **basso impatto ambientale** si traduce nell'indirizzare e favorire la nascita dei nuovi insediamenti in modo tale da favorire l'accorpamento di attività similari in modo da creare un sistema fra imprese e/o la gestione congiunta di alcuni processi, che sicuramente può portare a economie di scala, a un incremento del potenziale innovativo, a minori impatti ambientali e ad accrescere la competitività, mentre a livello di scala del singolo intervento si basa sull'applicazione dei principi di **riqualificazione ambientale** proposti per le edificazioni e nel favorire l'insediamento di **attività che massimizzano il soddisfacimento dei seguenti requisiti**:

- *essere ricomprese in quelle indicate all'art. 272 co.1 del D.Lgs. 152/2006 e smi (impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico);*
- *tali da rispettare per le acque reflue prodotte, sino all'allacciamento all'impianto di depurazione comunale e/o dell'area PIP, i limiti di cui alla tab.4 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e smi;*
- *attività il cui carico idrico sia tale da poter essere soddisfatto con le portate di riuso;*
- *attività il cui fabbisogno energetico per la conduzione del processo/i produttivo/i sia ambientalmente ed economicamente sostenibile in funzione della fonte di energia disponibile nell'area PIP;*
- *sia coerente con la fonte di approvvigionamento;*
- *attività esenti da possibile dispersione di materiali inquinanti.*

Le norme in tema di **riqualificazione** devono essere applicate ad ogni intervento in area PIP

relativo ad opere di nuova edificazione o di ristrutturazione rilevante. In tema di impiego di fonti rinnovabili ciò è specificatamente fissato dall'All. 3 del D. Lgs. 28/2011 e sue ss.mm.ii., dove per «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante» viene definito un edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
- edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Ai fini di una corretta progettazione ambientale ed in recepimento delle *considerazioni ambientali scaturite dall'interlocuzione con i SCMA nella VAS, nonché di quanto emerso nel parere motivato della VAS*, tutti gli interventi in zona PIP dovranno rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

PROGETTAZIONE AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

19.1 - Inserimento ambientale delle costruzioni (PM 3 – 4.1-4.2)

Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a demolizione e ricostruzione o a ristrutturazione, dovranno inserirsi convenientemente nell'ambiente naturale rispettando le caratteristiche peculiari e tener conto dei principi di mitigazione ambientale di cui al Rapporto Ambientale.

Le misure di mitigazione riguardanti la realizzazione delle nuove opere edilizie (e/o ristrutturazioni rilevanti) e delle opere infrastrutturali, in gran parte contenute nel Rapporto Ambientale, e qui integralmente richiamate e confermate *comportano* l'adozione di opportune e semplici regole relative sia alla fase di progettazione che di realizzazione degli interventi e si propongono, e ove possibile impongono, misure per la mitigazione degli effetti negativi inevitabilmente legati alla fase di cantiere e alla fase di esercizio di nuove attività aziendali.

Nello specifico, le presenti norme individuano i criteri e gli obblighi da osservarsi per il risparmio energetico, per il risparmio idrico, per l'armonizzazione della segnaletica, per la realizzazione delle aree a verde, per la realizzazione delle recinzioni e di quant'altro utile ad una integrazione ottimale dell'intervento edilizio e la minimizzazione degli impatti negativi.

Inoltre dovrà essere posta attenzione alla scelta dei cromatismi, che dovranno essere idonei alla migliore integrazione nel contesto ambientale, evitando contrasti e colori eccessivi, optando per una gamma cromatica ridotta ed un numero limitato di toni e la scelta della gamma cromatica

dovrà essere sottoposta all'approvazione degli uffici comunali presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

Nella progettazione deve essere posta particolare attenzione all'inserimento dell'oggetto edilizio nel contesto ambientale di riferimento limitando le movimentazioni di terreno e la formazione di rilevati allo stretto indispensabile e ogni progetto, sia pubblico che privato, dovrà essere accompagnato da tavole tecniche con la indicazione del bilancio di produzione (espresso in metri cubi) di materiale di scavo e/o di demolizione e/o di rifiuti, privilegiando il recupero dei materiali all'interno del cantiere nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, **“al fine di evitare i possibili effetti negativi sul patrimonio archeologico è fatto obbligo che *“le future opere in programma che comportino movimenti di terra devono essere sottoposte alle procedure dell’archeologia preventiva.”* (S.A.).**

Dal punto di vista di una ottimale gestione ambientale delle attività previste si ritiene che ciò si possa perseguire sulla base del regolamento di assegnazione dei suoli approvato con D.C.C. n. 2/2015 con la specificazione che ai fini dell'accorpamento per settori omogenei di cui al primo capoverso dell'art. 8 si debba intendere **“il raggruppamento di aziende in funzione delle tipologie dei cicli produttivi, incentivando lo scambio di materie prime e scambi di calore e acqua, o che relativamente al ciclo dei rifiuti, favoriscano la creazione di “zone a ciclo chiuso” in cui gli scarti di un’azienda divengano “materia prima” di un’altra”.** (PM 7)

19.2 - Materiali da costruzione (PM 3)

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti **è fatto obbligo** di prevedere l'utilizzo prevalente di materiali da costruzione ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili, nonché di utilizzare preferibilmente malte, pavimentazioni, pitture e intonaci, contenenti sostanze fotocatalitiche che riescono ad attivare un abbattimento rapido e duraturo delle sostanze inquinanti presenti nell'aria. (S.B.A.P.)

19.3 - Requisiti energetici degli edifici e Risparmio energetico (S.B.A.P. – PM 3)

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti è previsto dar luogo ad ogni accorgimento necessario ai fini del **risparmio delle risorse energetiche** e del loro uso razionale, in particolare attraverso:

- *l'individuazione dei consumi energetici destinati al condizionamento invernale ed estivo degli ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria e all'illuminazione;*
- *la valorizzazione dell'integrazione sito-involucro;*
- *gli interventi sull'albedo e uso del verde per diminuire l'effetto "isola di calore";*
- *gli interventi sugli involucri;*
- *gli interventi sugli impianti;*
- *gli interventi sui sistemi di illuminazione.*

In tal senso si ha l'obbligo di: (S.B.A.P.)

- *adottare materiali e tecniche di isolamento finalizzate a minimizzare i consumi energetici e le dispersioni termiche;*
- *adottare tecniche proprie della bioarchitettura per la limitazione dei consumi energetici, il riciclo delle acque e lo sfruttamento dell'energia solare;*
- *impiegare il tetto degli edifici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare e fotovoltaico).*

A tal fine i progetti relativi agli interventi di cui sopra dovranno essere integrati con uno **studio di fattibilità** per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico) con l'obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante.

Il fabbisogno energetico per i consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, dovrà essere coperto per almeno il 50% da produzione da fonte rinnovabili ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sul risparmio energetico.

I moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica dovranno essere installati preferibilmente sulle coperture degli edifici, e devono essere installati in modo tale da essere integrati col sistema di copertura. Oltre agli interventi sul verde pubblico e privato, deve essere prevista sulle coperture e superfici verticali degli edifici l'applicazione di **materiali riflettenti**, che contribuiscono in modo significativo ad aumentare l'albedo (coefficiente di riflessione) della zona e a diminuire di conseguenza le temperature superficiali, quali: (S.B.A.P.)

- *materiali naturali che presentano elevata riflettività alla radiazione solare*
- *rivestimenti artificiali di colore bianco o comunque chiaro*
- *rivestimenti colorati con elevata riflettività nello spettro infrarosso*
- *rivestimenti "intelligenti" miscelati con additivi nano-tecnologici come vernici termocromiche*

e materiali a cambiamento di fase (PCM) che migliorano le proprietà termiche ed ottiche del rivestimento, mitigando da un lato l'effetto isola di calore, e contribuendo dall'altro ad un considerevole risparmio energetico e ad un miglioramento del microclima degli edifici.

19.4 - Risparmio idrico e protezione delle risorse idriche (S.R.I. – PM 3)

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti è fatto obbligo, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificamente assentita dal comune, dell'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi (cfr. L.R. n. 13/2008 e R.R. n. 26 del 9/12/2013).

Per quanto attiene all'emungimento di acque sotterranee, poiché *le aree interessate dal Piano per gli insediamenti produttivi ricadono in Aree soggette al fenomeno di Contaminazione Salina, come riportate nel Piano di Tutela delle Acque, sussistono le seguenti prescrizioni:*

- *il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali è sospeso ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c.1, L.R. 18/99);*
- *i prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione sono consentiti a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;*
- *per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione:*
 - *verificare le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);*
 - *nel determinare la portata massima emungibile da concedere, considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.*

19.5 - Trattamento e riutilizzo acque meteoriche (S.R.I. – PM 4.6)

Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata, sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali.

Le acque di prima pioggia sono soggette alle disposizioni di cui al R.R. n. 26 del 09/12/2013 e in coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, ove tecnicamente possibile, è

obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti.

È fatto altresì obbligo di riutilizzare le acque di processo e/o raffreddamento degli impianti.

Unitamente al progetto edilizio, l'interessato dovrà presentare il progetto per la raccolta, trattamento ed erogazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento.

19.6 - Trattamento dei reflui (S.R.I. – PM 9.1.1-9.1.2)

Negli interventi in zona PIP, trattandosi di un insediamento produttivo sito fuori dalla perimetrazione dell'agglomerato così delineato dal PTA, nelle more che, sulla base di apposita richiesta dell'Autorità Idrica Pugliese all'Autorità di Gestione del PTA, non intervenga una modifica dell'attuale perimetrazione nei sensi di includere l'area in parola nello stesso agglomerato (e quindi convogliare i reflui nel depuratore comunale la cui potenzialità, come accertato con Determina Dirigenziale n. 43 del 10/04/2014 dell'Autorità Idrica Pugliese, è pari a 70.000 A.E.) trova applicazione il **Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011**.

19.7 - Sistemazione delle aree esterne e Progettazione del verde.

Nella progettazione degli interventi è necessario fornire specifiche indicazioni in ordine alla sistemazione delle aree esterne agli edifici con particolare riguardo alle indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali, in particolare attraverso:

- *le sistemazioni esterne agli interventi con copertura naturale in grado di mitigare l'effetto "isola di calore", e conservare quanto possibile la naturalità e la permeabilità del sito ;*
- *le sistemazioni esterne delle aree con piantumazione di filari lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore;*
- *gli indici di permeabilità dei suoli, limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autobloccanti cavi.*

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica che su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

19.8 - Aree a verde e aree drenanti (PM 5)

La progettazione delle **aree a verde**, interne ai singoli lotti o pubbliche, dovrà garantire un

adeguato inserimento ambientale dell'oggetto edilizio, insieme con la progettazione dei volumi, la scelta dei materiali e di quant'altro utile al fine di assicurare un intervento edilizio armonioso e poco impattante da un punto di vista paesaggistico.

A tal fine nella formazione e sistemazione delle aree a verde:

- Dovranno prediligersi piante erbacee/arbustive del luogo;
- Dovrà essere garantita la mitigazione dell'effetto "isola di calore", nonché la conservazione, per quanto possibile della naturalità e permeabilità del sito;
- Dovranno essere garantite adeguate barriere lineari lungo le sorgenti inquinanti per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore; (S.B.A.P.)
- Dovranno essere opportunamente mascherati quegli interventi produttivi, che per esigenze tecniche e funzionali legate alla tipologia di lavorazione e attività, non siano in grado di garantire una ottimale integrazione paesaggistico - ambientale, attraverso la piantumazione di vegetazione autoctona;
- All'interno di ogni lotto dovranno essere previste aree adeguate per i contenitori per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti differenziati da avviare ai centri comunali attrezzati per il conferimento dei rifiuti presenti nell'area; (PM 7.4)
- Negli spazi dedicati a verde, il numero degli alberi da mettere a dimora (solo specie autoctone) non potrà essere inferiore a 5 per 100 metri quadrati di superficie a verde, mentre per le specie arbustive la quantità minima sarà di 20 per ogni 100 metri quadrati.

ed in ogni caso adottare soluzioni che consentano di ottenere:

- almeno **il 20% del lotto deve essere sistemata a verde** con alberatura ad alto e medio fusto;
- soluzioni che consentano di ottenere un'area delle **superfici drenanti pari ad almeno il 10% dell'area del lotto** (in aggiunta alle aree a verde).

19.9 - Alberi di ulivo e alberi monumentali (S.R.I. - PM 4.4-4.5-5)

Nel caso in cui all'interno del lotto o delle aree pubbliche oggetto di intervento siano presenti **alberi di ulivo**, o comunque alberi di particolare pregio, è necessario procedere ad un rilievo accurato delle alberature esistenti e la progettazione deve essere condotta in modo tale da salvaguardare le alberature esistenti, secondo quanto previsto da:

- Legge n. 144 del 14/02/1951 - "Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo";
- Legge Regionale n. 14 del 04/06/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
- D.G.R. 6 maggio 2008, n. 707 Legge regionale 04/06/07, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia". Scheda di rilevazione degli ulivi monumentali e

Atto di indirizzo concernente l'applicazione delle deroghe previste dagli artt. 11 e 13 – Approvazione;

- Legge 14 gennaio 2013 n. 14 art. 7

e con l'obbligo di applicazione, certificata da tecnico abilitato, stante la pubblica utilità del Piano, delle procedure previste dagli artt. 11 e 13 della L.R. 14/2007, e dalla D.G.R. n. 707/2008, per l'espianto ed il reimpianto all'interno della stessa area di intervento, o in area a verde pubblico e/o verde di rispetto, delle alberature non compatibili con gli interventi edilizi, laddove si sia in presenza di ulivi che presentano carattere di monumentalità (art. 2 della L.R. 14/2007), anche se non ancora inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali.

19.10 - Emissioni sonore e luminose

L'uso di apparecchi sonori all'interno dell'area deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.

All'interno del Piano non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo e la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno dell'area (pubblica o privata) nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico, prevedendo l'utilizzo di impianti di illuminazione a basso impatto (*preferibilmente con pali di altezza non superiore a 5 mt.*) che non disperdano luce verso l'alto, e che utilizzino preferibilmente fonti energetiche alternative. (S.B.A.P.)

19.11 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

I proprietari hanno l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, delle costruzioni deterioratesi e laddove le condizioni delle costruzioni siano tali da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, gli uffici comunali hanno facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile, l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente. In caso di inottemperanza, sarà disposta l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

19.12 - Mappe di Vincolo approvate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) (PM 3-4)

L'edificazione in Zona PIP e specificatamente nelle aree ricomprese nelle zone di vincolo di seguito riportate:

ZONE DI VINCOLO	FOGLI INTERI	FOGLI IN PARTE
SUPERFICIE ORIZZONTALE ESTERNA - (quota max: 148.9 m)	23 - 33	32 - 41
SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO SEZIONE ORIZZONTALE - (quota max: 164 m)		32 - 41

sono soggette alle limitazioni di cui alle **Mappe di Vincolo approvate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per l'aeroporto di Brindisi con Decreto di Approvazione Definitiva di Prot. n. 88948 del 22/08/2014** e, secondo le disposizioni ENAC, *“I Comuni interessati dai vincoli citati relativi ai pericoli per la navigazione aerea, in presenza di richieste riguardanti l'esercizio di nuove attività e/o la realizzazione di nuovi manufatti, la cui tipologia e relativa ubicazione sono ricomprese nell'elencazione di seguito riportata, dovranno valutare autonomamente eventuali condizioni di evidente incompatibilità, non autorizzando in tali casi l'opera o l'attività richiesta, o in alternativa acquisire la preventiva autorizzazione di ENAC, che valuterà la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo e l'accettabilità del livello associato di rischio per la navigazione aerea, che deriverebbero dalla presenza dell'attività o della costruzione oggetto di richiesta”*.

**ATTIVITÀ O COSTRUZIONI E RELATIVE AREE OGGETTO DI LIMITAZIONE IN RELAZIONE ALLE
MAPPE DI VINCOLO APPROVATE DALL'ENAC GIUSTO DECRETO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA
DI PROT.88948 DEL 22/08/2014**


In relazione alle **Mappe di Vincolo approvate dall'ENAC per l'aeroporto di Brindisi**, che ai sensi dell'art. 707 – 1° comma del Nuovo Codice della Navigazione (D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151) e al fine di garantire la sicurezza della navigazione individua le zone da sottoporre a vincolo e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli e ai potenziali pericoli per la navigazione aerea, l'edificazione in Zona PIP e specificatamente nelle aree ricomprese nelle zone di vincolo di seguito riportate:

SUPERFICIE ORIZZONTALE ESTERNA - (quota massima: 148.9 m)	
FOGLI INTERI	FOGLI IN PARTE
8-9-21-22- 23-33 -34-49-57	1-2-4-7-14-15-17-19-20-31- 32-40-41 -42-48-56-59-68-69

SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO SEZIONE ORIZZONTALE - (quota massima: 164 m)	
FOGLI INTERI	FOGLI IN PARTE
18-30-48A-132B-132F-132K	6-7-14-15-16-17-19-20-27-29-31- 32-39-40-41 -42-48-54-55A-132A-132D-132E-132H

sono soggette alle limitazioni di seguito previste:

Tav. PC01 A



1. Tipologia attività o costruzione da sottoporre a limitazione (v. Tav. PC01 A):

- Discariche (v. nota 1)
- Altre fonti attrattive di fauna selvatica nell'intorno aeroportuale (v. nota 2), quali:
 - Impianti di depurazione acque reflue, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette.
 - Piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa.

- Industrie manifatturiere.
- Allevamenti di bestiame.


Area interessata: l'area interessata dalla limitazione di cui sopra è costituita dall'impronta sul territorio della superficie orizzontale esterna.

2. Tipologia attività o costruzione da sottoporre a limitazione (v. Tav. PC01 A) :

- Manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici (v. nota 3);
- Luci pericolose e fuorvianti (v. nota 4);
- Ciminiere con emissione di fumi;
- Antenne ed apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza), che prevedono l'emissione di onde elettromagnetiche che possono creare interferenza con gli apparati di radionavigazione aerea.

Area interessata: l'area interessata dalla limitazione di cui sopra è costituita dall'impronta sul territorio della superficie orizzontale interna e della superficie conica.

Tav. PC01 B




3. Tipologia attività o costruzione da sottoporre a limitazione (Tav. PC01 B):

- Sorgenti Laser e Proiettori ad alta intensità (utilizzati nei giochi di luce per intrattenimento) (v. nota 4)

Area interessata: l'area interessata dalla limitazione di cui sopra è definita dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti al Cap. 6 paragrafo 1.3.3.

Tav. PC01 C



4. Tipologia attività da sottoporre a limitazione (Tav. PC01 C):

- Impianti eolici.

Area interessata:

- Area di incompatibilità assoluta: l'area interessata dalla incompatibilità assoluta è costituita dall'impronta sul territorio delle superfici di avvicinamento, di salita al decollo e dall'ATZ "Aerodrome Traffic Zone" (area, di norma circolare, di raggio di 5 Mn, pari a KM 9,266, con origine dal punto di riferimento dell'aeroporto ARP o di dimensioni e forma diversamente definite nella pubblicazione aeronautica AIP vigente per l'aeroporto in questione).
- Area in cui è comunque richiesta una valutazione specifica di ENAC: l'area ricompresa tra il limite esterno dell'ATZ e la circonferenza di raggio, a partire dal Punto di Riferimento dell'Aeroporto (Airport Reference Point – ARP), pari a :
 - (a) 15.000 m per aeroporti con pista principale non inferiore a 1.800 m
 - (b) 10.000 m per aeroporti con pista principale non inferiore a 1.200 m e inferiore a 1.800 m

Indicazioni applicative di riferimento

Nota 1: Per la valutazione della accettabilità delle discariche da realizzare in prossimità degli aeroporti si dovrà far riferimento alle "Linee Guida per la Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale", pubblicate sul sito internet di ENAC www.enac.gov.it.

Nota 2: Per la valutazione della accettabilità degli impianti, attività o piantagioni elencate da realizzare in prossimità degli aeroporti, con la individuazione delle tecniche di mitigazione delle fonti di attrazione, si dovrà far riferimento alle "Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti" pubblicate sul sito internet di ENAC www.enac.gov.it.

Nota 3: Per manufatti di considerevoli dimensioni, che presentano estese vetrate o superfici esterne riflettenti, e per i campi fotovoltaici di dimensioni consistenti ubicati al di sotto della superficie orizzontale interna e della superficie conica dovrà essere effettuato e presentato ad ENAC uno studio che valuti l'impatto del fenomeno della riflessione della luce, che possa comportare un eventuale abbagliamento ai piloti impegnato nelle operazioni di atterraggio e di circuitazione.

Nota 4: Per la valutazione di accettabilità di luci fuorvianti si dovrà far riferimento ai requisiti indicati dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti Cap.6 paragrafo 1.3.

Nota 5: I requisiti di riferimento per l'ubicazione dei parchi eolici sono conformi a quanto già previsto dalla lettera circolare n. 0013259 datata 25.2.2010 di ENAC, pubblicata sul sito internet di ENAC www.enac.gov.it.

